ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE FASCISTA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 2

L'Ente nazionale ha per scopi:

a) di provvedere alla protezione degli animali e di concorrere alla difesa del patrimonio zootecnico, curando l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamento riflettenti tale materia;

b) di svolgere efficace propaganda di sana zoofilia e di pratica zootecnica.

Versione in vigore dal 16 giugno 1938, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali
Estremi	Legge 11 aprile 1938, n. 612
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 1938

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-nazionale-fascista-per-la-protezione-degli/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it